

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960

(70^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1086 » (729) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1129, 1131
BERTOLI	1130
BRACCESI, relatore	1130

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1131
RODA	1131
SPAGNOLLI, relatore	1131

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa,

Giacometti, Minio, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Oliva è sostituito dal senatore Micara.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il bilancio Cerulli Irelli.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1086 » (729)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

70ª SEDUTA (5 ottobre 1960)

« Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1086 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nonché le variazioni all'inquadramento dei prodotti già inseriti in tariffa, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i prodotti di produzione estera ed ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli.

B R A C C E S I, *relatore*. Precedenti di questo disegno di legge sono la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, dal titolo: « Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato », ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1959, n. 167.

L'articolo 1 della legge che ho ricordata dice esattamente: « Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze sentito il Consiglio dei ministri.

« Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa, le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per le spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua è versata allo Stato quale quota fiscale ».

A seguito di questa legge venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica, come ho ricordato, il quale decreto precisa i

prezzi, stabilisce la suddivisione di ogni imposta e ne determina gradualmente le quote, non soltanto per i prezzi effettivamente attribuiti ai generi attualmente in vendita, ma per tutta una gamma di prezzi, sia dei trinciati, dei sigari, delle sigarette di produzione nazionale o di importazione dall'estero. Il decreto presidenziale fa seguire una precisa tabella che comincia da un minimo e arriva ad un massimo, che peraltro non è stato mai superato.

B E R T O L I. Le percentuali sono fissate sul prezzo di costo o sul valore assoluto?

B R A C C E S I, *relatore*. Vengono fissate sul valore assoluto.

Come ho detto, il decreto presidenziale ha fissato in modo preciso i criteri da adottare nella suddivisione delle quote di spesa, di distribuzione, eccetera. Ed allora ci sembra del tutto inutile che tutte le volte che si debba cambiare un prezzo per un tipo diverso di sigarette o di sigari, o di trinciati, si ricorra ad un decreto del Presidente della Repubblica. Basterà che sulla base delle tariffe ormai prestabilite il Ministro del tesoro, d'accordo col Ministro delle finanze, fissi il prezzo, senza l'ulteriore lunga procedura che finora veniva seguita.

Mi sembra che così stando le cose si possa senz'altro approvare il disegno di legge al nostro esame.

Dal decreto del Presidente della Repubblica, che ho qui innanzi, stralcio — per conoscenza degli onorevoli colleghi — la parte che riguarda i trinciati, per darvi un'idea del come viene suddiviso (e quindi formato) il prezzo dei trinciati; con lo stesso metodo viene proceduto per tutti gli altri generi di monopolio. La tariffa dei trinciati è di 7.200 lire, delle quali 3.998 lire vanno al fornitore del prodotto; all'Amministrazione dei monopoli vanno lire 400 per le spese di lavorazione e di distribuzione; lire 432 al rivenditore, come aggio del 6 per cento, e le restanti 2.370 lire vanno allo

Stato. Questo procedimento, che si attua progressivamente per percentuali sul prezzo di tariffa fissato, viene applicato per tutte le qualità dei generi di monopolio. Non si vede, dunque, perchè per ogni genere di monopolio si debba ricorrere ad un decreto del Presidente della Repubblica, quando è già tutto predisposto dalla tabella allegata al citato decreto presidenziale n. 167, nella quale ogni nuovo prodotto può e deve essere inquadrato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Perdurando la malattia del senatore Cenini, relatore su questo disegno di legge, prego il senatore Spagnoli di volerlo sostituire, se non vi sono obiezioni, nelle funzioni di relatore.

S P A G N O L L I, relatore. La Commissione ricorderà che del disegno di legge in esame era relatore il collega senatore Cenini. Ora a causa del suo impedimento, in quanto tuttora in non buone condizioni di salute, viene affidato a me l'incarico di fare la relazione.

Nella seduta della Commissione del 23 giugno scorso venne nominata una Sottocommissione composta da chi vi parla, nonché dai senatori Cenini, Bertoli, Mott e Roda. Lo stesso relatore Cenini aveva proposto la costituzione di una Sottocommissione per l'esame e lo studio della complessa materia, anche perchè egli ci aveva informati che

il Governo aveva pronti degli emendamenti, che si sarebbe riservato di portare alla considerazione della Commissione. Altri emendamenti erano stati preannunciati in merito da parlamentari e poichè si trattava di materia squisitamente tecnica, si poteva attraverso l'opera della Sottocommissione sgomberare preliminarmente il terreno per rendere agevole, nel modo più chiaro possibile, la formulazione del provvedimento e dei relativi prevedibili emendamenti. Alla proposta si erano associati i senatori Roda e Parri, che pure avevano espresso talune particolari osservazioni sul disegno di legge stesso. La Sottocommissione, come ho detto, è stata nominata ed ora, anche in assenza del senatore Cenini, bisognerebbe che si riunisse per coordinare il materiale da presentare, insieme al proprio parere, alla Commissione.

A tale proposito mi permetto invitare il rappresentante del Governo a voler trasmettere al più presto gli annunciati emendamenti; e prego anche i colleghi di voler presentare le loro osservazioni e gli eventuali emendamenti per dare alla Sottocommissione la possibilità di iniziare il lavoro. Proporrei pertanto di fissare senz'altro la data della seduta della Sottocommissione.

Mi permetto di fare una proposta del genere semplicemente perchè era stato stabilito fin dal giugno scorso che la Sottocommissione avrebbe riferito alla Commissione subito dopo la discussione dei bilanci finanziari: poichè tale discussione è stata proprio ora conclusa, ho compiuto il mio dovere di sollecitare il Governo ed i colleghi a presentare gli emendamenti per poter iniziare il lavoro della Sottocommissione.

R O D A. D'accordo: è una questione piuttosto importante e non è escluso che il provvedimento possa essere rimesso all'esame del Senato.

S P A G N O L L I, relatore. Proporrei allora di riunirci martedì della settimana prossima alle ore 17.

P R E S I D E N T E. Invito coloro che intendono presentare emendamenti a comu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

70ª SEDUTA (5 ottobre 1960)

nicarli entro la settimana; e così pure il Governo. Tali emendamenti saranno fatti pervenire alla segreteria della Commissione, che li trasmetterà al senatore Spagnoli.

Resta allora stabilito, se non si fanno osservazioni, che la Sottocommissione si riunirà martedì prossimo alle ore 17.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato, pertanto, ad altra seduta.

La seduta termina alla ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari